

REPUBBLICA ITALIANA



fse
Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

N. di prot %Segr. 28971/US1/2012/L del 24/09/12

OGGETTO: Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della Legge n. 106 12/07/2012, che converte il D.L.n. 70 del 2011. - FAQ -

FAQ al 19-/09/2012 Avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA LEGGE n. 106 del 12/07/2011 (che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. "decreto sviluppo")

La risposta alla domanda n. 16 di cui alle FAQ al 12/09/2012 che di seguito si riporta:
DOMANDA 16) - art. 10 p. 3: l'agevolazione contributiva ex art. 8 c. 9 L.407/90 (sgravio contributivo triennale) è cumulabile con questo credito d'imposta? in tal caso la somma richiesta corrisponderebbe al 50% del salario senza contributi previdenziali?
è così modificata :

RISPOSTA La cumulabilità con i benefici della legge 407/90 è soggetta al rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti nel regolamento CEE 800/2008.

La somma del beneficio richiesto corrisponderà al 50% del salario al netto dei contributi previdenziali. Infatti in fase di presentazione dell'istanza, per ogni lavoratore il costo salariale, annuale decorrente dalla data di assunzione, deve essere determinato al netto delle agevolazioni contributive percepite o da percepire.

DOMANDA 1 . Ai fini dell'incremento occupazionale si deve tenere conto dell'unità intera o basta un aumento decimale o centesimale ?

RISPOSTA Non è necessario raggiungere l' unità intera purchè ci sia un aumento occupazionale.

DOMANDA 2 :Per i lavoratori oggetto del credito d'imposta, in relazione a periodi pregressi alla presentazione dell'istanza nel calcolo del costo salariale tra le voci di retribuzione lorda prima delle

imposte da inserire si possono considerare le prestazioni rese in regime di straordinario o le maggiorazioni per lavoro festivo e i premi produttività riconosciuti individualmente al lavoratore?

RISPOSTA No non possono essere inseriti elementi retributivi non corrisposti a carattere continuativo in relazione alle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale e agli eventuali elementi retributivi individuali riconosciuti con carattere di continuità. Va al proposito ricordato che nel costo salariale va ricompresa la retribuzione che comprende diversi elementi e cioè:

- a) La paga base: in genere prevista dai contratti di lavoro per un determinato tipo di qualifica.
- b) L'anzianità: serve ad adeguare la retribuzione all'anzianità di servizio del lavoratore.
- c) Altri elementi (superminimi individuali, mensilità aggiuntive,...): dipendono dai vari contratti collettivi o anche dalla contrattazione individuale.
- d) Indennità di fonte legale o contrattuale che a vario titolo il lavoratore percepisce con carattere di continuità (es. indennità di rischio, indennità di cassa odi maneggio danaro, lavoro a turni, lavori disagiati ecc.).

DOMANDA 3 L'art. 3 punto 6 lettera a) dell'avviso 1/2012 indica quale soggetto svantaggiato anche i soggetti che pur avendo avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti al lavoro abbiano mantenuto lo status di lavoratore disoccupato (vedi riferimento al richiamo 3). Si chiede pertanto se un lavoratore con un rapporto di lavoro (co.co.pro) nei sei mesi precedenti della durata di 4 mesi ma con un reddito inferiore agli 8.000 in caso di assunzione successiva possa essere destinatario del credito d'imposta.

RISPOSTA . Come indicato nell'avviso, tali lavoratori, se hanno mantenuto lo status di disoccupazione, rientrano tra i soggetti beneficiari dell'intervento.

DOMANDA 4 :Nel calcolo della media U.L.A. ai sensi dell'art. 2 punto 13 del regolamento devono essere considerate le frazioni di U.L.A del lavoro a tempo parziale e del lavoro stagionale. In quest'ultimo caso quale lavoratore va inteso come stagionale?

RISPOSTA . Trattasi dei lavoratori che lavorano presso le imprese definite stagionali ai sensi del DPR 7 ottobre 1963 n. 1525.

DOMANDA 5: E' necessario pagare l'imposta di bollo da parte di una Onlus per la presentazione dell'istanza per il credito d'imposta?

RISPOSTA :Le Onlus, ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 460/97, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, pertanto indicare nel campo della procedura informatica " imposta di bollo esente"

DOMANDA 6: Ai fini del presente avviso, per un'azienda del settore autotrasporto è possibile presentare istanza per il credito d'imposta?

RISPOSTA : L'avviso fa riferimento al Regolamento CE n. 800/2008 che si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti :

- a) Aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto

forma di capitale a rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

b) Aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purchè queste categorie di aiuto non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

c) Gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) Gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

f) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

g) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

DOMANDA 7: l'azienda che ha superato il limite del "de minimis" nell'ultimo triennio può richiedere il credito d'imposta per nuova occupazione ai sensi del dl 70 del 2011?

RISPOSTA : Il credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, come si evince dal disposto normativo (art. 2 DL 70/2011), dal decreto interministeriale e dallo stesso avviso pubblicato dalla Regione Siciliana, viene concesso ai sensi del Regolamento 800/2008.

Pertanto se le imprese richiedenti hanno eventualmente beneficiato di altri aiuti in de minimis - per gli stessi costi salariali- ciò può incidere ai fini del calcolo del cumulo per accertare il rispetto delle intensità di aiuto previste dal Reg. 800/2008.



Il Dirigente Generale
Avv. Anna Rosa Corsello